

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCANZOROSCIATE
SCUOLE PRIMARIA-SECONDARIA
COMUNI DI SCANZOROSCIATE-PEDRENGO
A.S. 2018 - 2019

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
AGLI ALUNNI MINORI IN ORARIO SCOLASTICO

PREMESSA

Il presente documento nasce dall'esigenza di definire, nel rispetto della normativa vigente, un *percorso chiaro e condiviso* finalizzato a garantire e facilitare l'inserimento scolastico di alunni minori affetti da malattie croniche, che richiedano la somministrazione continua di farmaci e/o per le quali potrebbero rendersi necessari interventi d'emergenza.

Tale esigenza trova riscontro nel Piano Sanitario Regione Lombardia e nei dati epidemiologici relativi alla patologia cronica nei minori.

La presenza di cronicità determina uno stato di perturbamento delle relazioni familiari e sociali e, se non adeguatamente supportata, è rilevante fattore di compromissione dello sviluppo della persona.

La comunità scolastica rappresenta per il minore affetto da patologia cronica non solo la principale occasione di socializzazione ma l'ambito in cui il bambino può lentamente ma progressivamente acquisire la competenza ad autogestire la propria patologia: la percezione dell'accoglienza, il confronto positivo con le esperienze offerte dalla vita scolastica e di gruppo facilita l'accettazione della patologia cronica da parte del soggetto, garanzia di attenzione e autotutela della salute.

Per questi motivi l'Istituzione scolastica rappresenta una delle Agenzie del territorio concorrenti alla costruzione di percorsi integrati nelle situazioni di cronicità.

Esiste d'altronde la consapevolezza che la volontà di svolgere a pieno il ruolo educativo e di accoglienza ha implicazioni giuridiche e livelli di responsabilità, che devono essere riconosciuti, definiti e attribuiti correttamente alle diverse figure professionali coinvolte nel processo d'integrazione.

Ne deriva che il percorso in oggetto ha come elemento centrale **l'attivazione di una rete dei servizi che tenga conto del contesto e coinvolga le risorse sanitarie del territorio.**

PROTOCOLLO

VISTO il Decreto legislativo 2008 n. 81, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali";

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009;

CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTA la Nota MIUR Protocollo n.2312/Dip/Segr del 25.11.2005 con la quale sono inviate le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" a firma dei Ministri del MIUR e della Salute;

VISTO il nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e l'USR Lombardia per la somministrazione di farmaci a scuola (MIUR PROT. N° 19593 del 13 settembre 2017; dgr 6919/2017) e il Modello organizzativo per la gestione della somministrazione dei farmaci a scuola dell'ATS di Bergamo;

PREMESSO CHE:

- l'Istituto Comprensivo di SCANZOROSCIATE riconosce la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini;
- ove occorresse garantire questa tutela attraverso somministrazione di farmaci, nel caso che la somministrazione debba avvenire necessariamente durante l'orario scolastico, deve essere salvaguardato il diritto del bambino alla salute senza che ciò comporti l'allontanamento dall'attività scolastica;
- in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e soprattutto il minore, s'impone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti;
- **resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Urgenza ed Emergenza (112) in tutti quei casi che possono rivestire i caratteri dell'urgenza**

il Dirigente Scolastico dispone quanto segue:

Art. 1

- A. Nell'istituto comprensivo occorre operare in tema di somministrazione dei farmaci in orario scolastico secondo la normativa vigente,
- B. La somministrazione di farmaci nella scuola non è da intendersi quale sostitutivo delle cure familiari ma quale prassi da attuare solo nei casi di assoluta necessità riconosciuta dai servizi competenti.
- C. La necessità di provvedere a somministrare farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:
- a) prevista nel contesto di una patologia "cronica", nota e controllata, appunto, tramite la somministrazione di detti farmaci (caso A);**
 - b) emergenziale, per fronteggiare crisi acute la cui eventualità, in relazione alla patologia di base, è nota e per le quali il ritardo dell'intervento potrebbe esporre il malato a conseguenze ulteriormente dannose. (caso B).**

Si precisa che le situazioni di emergenza, non necessariamente "salvavita", per le quali, in attesa di intervento sanitario qualificato, è richiesto il soccorso del personale della scuola, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono manifestazioni gravi della malattia di base già nota,
- sono infrequenti ma se ne conosce la eventualità del loro manifestarsi,
- sono facilmente riconoscibili,
- necessitano di intervento immediato,
- sono rapidamente risolvibili con il trattamento prescritto dal medico curante,
- il trattamento prescritto non richiede operazioni complesse né competenza superiore a quella posseduta dalla famiglia.

Art. 2

PERCORSO DA INTRAPRENDERE PER LA SOMMINISTRAZIONE, CONTINUA O CICLICA DI FARMACO PER VIA ORALE, CUTANEA, INALATORIA, CONGIUNTIVALE (NON PARENTERALE) ECC.

**DA PARTE DI PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO
caso A all'art.1 comma C**

La somministrazione deve essere considerata una forma di assistenza "parentale", poiché non richiede un addestramento tecnico professionale.

In ambito scolastico essa può essere effettuata alle seguenti condizioni:

1. che sia verificata la disponibilità di operatori scolastici formati e disponibili alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico (art. 4 Linee guida MIUR- Ministero della Sanità);
2. che la richiesta formale della famiglia sia accompagnata da certificazione medica;
3. che la somministrazione debba avvenire necessariamente in orari coincidenti con l'orario scolastico;
4. che siano definite le modalità di conservazione del farmaco;
5. che la richiesta di somministrazione sia accompagnata da un'adeguata informazione al personale della scuola incaricato;
6. che gli eventuali effetti collaterali gravi non possano dipendere dalla competenza o abilità di chi distribuisce/somministra il farmaco;
7. che eventuali effetti collaterali, ancorché non pericolosi, siano comunque stati illustrati a chi è incaricato di effettuare la somministrazione.

Compiti di cui ai punti 2-4-5-6-7 sono di competenza della pediatria di comunità, che opera in accordo con lo specialista, il pediatra di libera scelta/medico curante e con la famiglia.

Al genitore/tutore spetta il compito di:

- a) fornire al Dirigente scolastico la documentazione prescritta;
- b) fornire al Dirigente scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;
- c) segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentato dal Medico responsabile dello stesso;
- d) fornire il farmaco in confezione integra, ed eventuali presidi (materiale necessario alla somministrazione - es. siringhe), tenendo nota della scadenza, così da garantire, soprattutto nelle terapie continuate, la validità del prodotto in uso.

Al Dirigente della Scuola spetta il compito di:

- a) autorizzare la somministrazione del farmaco, una volta acquisita la documentazione dal genitore/tutore;
- b) informare il Consiglio di classe e il Personale della Scuola;
- c) individuare gli operatori disponibili alla somministrazione (docenti, personale ATA) e recepire l'eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal genitore ad intervenire nelle casistiche oggetto del protocollo;
- d) destinare un locale e richiedere all'ente locale l'eventuale attrezzatura per la conservazione del farmaco;
- e) destinare un locale in cui effettuare la somministrazione, nel rispetto della riservatezza;
- f) garantire la tutela della privacy;
- g) organizzare momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione del medico curante, del pediatra o specialista oppure dell'ATS di competenza;
- h) garantire la corretta conservazione del farmaco;
- i) segnalare alla ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi;
- j) stilare la procedura da attuare in caso di emergenza sanitaria;
- k) comunicare ai genitori l'avvio della procedura.

Al personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco spetta il compito di:

- a) partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico;
- b) provvedere alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione;

IL PERSONALE SCOLASTICO È SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE DERIVANTE DALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA, SE EFFETTUATA NELLE MODALITÀ INDICATE;

IL PERSONALE SCOLASTICO È OBBLIGATO ALLE PRIME E PIÙ SEMPLICI MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO, IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA (secondo la procedura da adottare in caso di emergenza stilata dal Dirigente scolastico vedi articolo 4)

LA PROCEDURA:

1. ribadito che i farmaci a scuola non devono essere distribuiti, salvo i **casi autorizzati**, i genitori, in caso di necessità, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (allegato A) corredato della certificazione di malattia e del piano terapeutico rilasciata dal medico curante (allegato B).
2. il Dirigente Scolastico valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta:
3.
 - informa il Consiglio di classe e il Personale della scuola
 - individua, preferibilmente nell'ambito del personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (ai sensi del D.L. 81/08 e D.M. 388/03), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/ assistenziale) disponibili a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e formazione specifica, ed eventuali altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal genitore ad intervenire nelle casistiche oggetto del protocollo,;
 - individua il locale più idoneo allo scopo;
 - si fa garante dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del medico prescrittore e della famiglia;
 - garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;
 - garantisce la tutela della privacy;
 - segnala alla ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi;
 - in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente a informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto;
4. Il Dirigente scolastico provvede a informare la famiglia in merito alla fattibilità della richiesta di somministrazione di farmaco in ambito e orario scolastico.
5. Il Dirigente scolastico attiva il servizio di somministrazione, prevedendo eventuali incontri di verifica con operatori scolastici e famiglia al fine di valutare l'efficacia del servizio e risolvere eventuali problematiche.

Art. 3

SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI FARMACO PER VIA PARENTERALE (INIETTIVA) caso A all'art.1 comma C

La somministrazione continua di farmaci per via parenterale (iniettiva), può essere affidata solo a personale **con competenze sanitarie o a familiari** dell'interessato o a persone delegate dalla famiglia dello stesso qualora la famiglia sia impossibilitata a effettuare la somministrazione del farmaco in ambito scolastico. Il farmaco sarà fornito dalla famiglia dell'alunno in confezione integra, ed eventuali presidi (materiale necessario alla somministrazione - es. siringhe).

Al Dirigente scolastico, oltre ai compiti previsti dall'art.2, spetta il compito di:

- a) concedere l'accesso alla scuola nell'orario previsto per la somministrazione al genitore o a eventuale personale incaricato della somministrazione;
- b) favorire, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, e qualora la famiglia non sia in grado di provvedere in modo diretto o attraverso propri delegati, l'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con cui stipulare accordi e convenzioni (ATS, Associazioni di volontariato, Croce Rossa, ecc.)
- c) favorisce, in considerazione della progressiva maggiore autonomia degli alunni col crescere dell'età, in accordo con la famiglia (dietro esplicita autorizzazione nella richiesta di attivazione del percorso al Dirigente Scolastico) e con i sanitari, l'auto-somministrazione dei farmaci.

In difetto di tali risorse il Dirigente scolastico è tenuto a **darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale.**

Si ricorda che la somministrazione di farmaci per la patologia diabetica è attualmente regolata da un protocollo provinciale, nel rispetto della normativa specifica regionale e che, nei casi estremi e rarissimi di situazioni gravi

dal punto di vista clinico e/o sociale, l'ATS può attivare una forma di assistenza domiciliare integrata (con accesso di personale infermieristico presso l'Istituto Scolastico), secondo i protocolli attualmente in vigore presso l'ATS ed a seguito di specifica istruttoria autorizzativa, che il Dirigente Scolastico dovrà attivare direttamente e personalmente con il Responsabile del citato Settore di Prevenzione territorialmente competente.

Art. 4

PROCEDURA D'EMERGENZA caso B all'art.1 comma C

- a) In caso di emergenza sanitaria il personale scolastico fa ricorso ai servizi di Pronto Soccorso del SSN.
- b) L'effettuazione di primo soccorso da parte di personale presente nella scuola non esime dal richiedere l'intervento del 112.
- c) Il personale scolastico formato per gli interventi di primo soccorso si atterrà a quanto disposto dal protocollo d'emergenza predisposto dal medico di competenza.
- d) **ALLERGIA CON RISCHIO DI SHOCK ANAFILATTICO:**

Nel minore con allergia alimentare o di altra natura, non si può escludere, anche se non si è verificata mai per il passato, l'eventualità di una reazione anafilattica e successivo shock. Quest'ultimo è un'eventualità che, alla sua manifestazione, richiede l'iniezione per via intramuscolare di adrenalina o cortisone, farmaco "salvavita", in attesa dell'arrivo degli operatori del 112. In tale caso, al momento della chiamata al numero unico 112, quando si è messi in contatto con l'operatore della Sala Operativa Regionale per l'emergenza sanitaria, sarà necessario comunicare che trattasi di un paziente per cui è attivo il "PROTOCOLLO FARMACO" (usare questo termine nella telefonata!) affinché sia gestito tempestivamente l'intervento.

Lo shock anafilattico, essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta una specifica eccezione alla regola enunciata all'art.3, per cui il personale scolastico non è tenuto a somministrare generalmente farmaci per via parenterale.

Il genitore/tutore

- a) segnalerà al Dirigente scolastico la problematica (allegato A), fornendo la documentazione sanitaria relativa (allegato B), stilata da parte del medico curante, in cui saranno indicati con precisione i provvedimenti di tipo dietetico da adottare in ambito scolastico (in particolare nel caso in cui il bambino-ragazzo frequenti la mensa scolastica) nonché gli interventi farmacologici necessari in caso di crisi, comprendenti l'eventualità della somministrazione di adrenalina - cortisone iniettabile – antistaminici;
- b) fornirà i farmaci necessari, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso;
- c) darà il suo contributo nell'ambito della formazione-informazione del personale scolastico;
- d) svolgerà un ruolo facilitatore nelle relazioni con il medico curante.

Il Dirigente scolastico

- a) provvederà a informare gli operatori scolastici, docenti e non docenti, sulla problematica relativa allo studente-alunno
- b) organizzerà incontri di formazione-informazione per il personale scolastico, con la collaborazione del Medico curante dell'alunno o specialista oppure dell'ATS di competenza.

LA PROCEDURA:

Si ribadisce che la presenza dei farmaci d'emergenza nella scuola garantisce la possibilità d'intervento tempestivo da parte di **qualsiasi persona in grado di praticarlo** e la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile, qualora effettuata in condizioni d'emergenza in cui un ritardo nell'intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente.

1. i genitori, in caso di necessità, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (allegato A) corredato della certificazione di malattia e del piano terapeutico rilasciata dal medico curante (allegato B).

2. il Dirigente Scolastico valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta:
 - individua, preferibilmente nell'ambito del personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (ai sensi del D.L. 81/08 e D.M. 388/03), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/ assistenziale) disponibili a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e formazione specifica;
 - individua il locale più idoneo allo scopo;
 - garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;
 - si fa garante dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del medico prescrittore e della famiglia;
 - in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente a informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto;
3. Il Dirigente scolastico provvede a informare la famiglia in merito alla fattibilità della richiesta di somministrazione di farmaco in ambito e orario scolastico.
4. Il Dirigente scolastico organizza incontri di formazione tra personale scolastico addetto alla somministrazione del farmaco, famiglia e medico prescrittore per definire nei dettagli le procedure e le manovre da seguire in caso di emergenza.
5. Il personale scolastico, qualora si manifesti l'emergenza da shock anafilattico, seguirà la procedura indicata dal medico prescrittore, attivando il 112 e provvedendo a informare tempestivamente la famiglia.

**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
AD ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO**

**DA COMPILARE A CURA DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
IN SERVIZIO NEI PLESSI DELL'ISTITUTO**

I sottoscritti docenti:

	<i>nome e cognome</i>	<i>firma</i>
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

I sottoscritti collaboratori scolastici:

	<i>nome e cognome</i>	<i>firma</i>
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

in servizio nel plesso di Scuola _____ nel Comune di _____
corrente a.s. 2018/2019

consapevoli che nel ruolo e nella funzione di precettori/operatori scolastici sono tenuti a garantire, nei confronti di alunni minori, ogni forma di primo soccorso che tuttavia non comporti specifiche conoscenze, capacità, abilità di carattere medico-sanitario e non implicino particolari tecniche di esecuzione sempre di carattere esclusivamente medico -sanitario

DICHIARANO

a propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci prescritti all'alunno/a _____
iscritto/a e frequentante la classe _____ sezione _____

- a) nei limiti e alle condizioni esplicitate dal Protocollo vigente in merito
- b) nei tempi, nelle dosi e con le modalità prescritte dal medico curante dell'alunno/a
- c) con la fattiva collaborazione della famiglia dell'alunno/a
- d) sulla scorta di quanto dichiarato e sottoscritto negli allegati modelli A - B

In fede